

Ufficio Circondariale Marittimo

Gela

ORDINANZA N°25/94

Il Capitano di Corvetta (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela;

- Vista la Circolare n. 52002666 in data 23/06/1994 titolo: Polizia e Sicurezza della Navigazione - Serie II° -N. 23;
- Vista la Legge 27/12/1977 n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- Visti gli Artt. 62 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Sentito il parere della Corporazione dei Piloti del Porto di Gela;
- Viste le proprie Ordinanze no 22/85 nn° 04/86 e 21/86 rispettivamente in data 07/11/85 - 01/02/86 e 25/06/86;
- Considerata la necessità di regolamentare il transito delle navi che trasportano o abbiano trasportato merci pericolose, nelle acque del Circondario Marittimo di Gela, e di costituire un nucleo di prime valutazione, da inviare in avanscoperta in una eventuale " zona di emergenza".

ORDINA

Art.1 - Le navi che trasportano o abbiano trasportato merci pericolose che transitano nelle acque del Circondario Marittimo di Gela, devono navigare ad una distanza non inferiore a miglia 3 (tre) dalla costa;

Art.2 - E' costituito presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela il seguente Nucleo di prima valutazione da inviare in eventuale zona di emergenza per le prime valutazioni del caso:

- Comandante del Porto;
- Pilota del Porto;
- Nostromo del Porto;
- Rappresentante Stabilimento Costiero "Praoil".

Art.3 - I contravventori alle presente Ordinanze saranno soggetti alle sanzioni di cui all'Art.1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.=

Gela, lì 22/11/1994

f.to

IL COMANDANTE

C.C. (CP) Angelo LICATA